

Rettifica della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 375/2022 del 21 dicembre 2022
“Approvazione Disciplinare per il conferimento di Borse di Ricerca presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche”

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 21 febbraio 2023, ha adottato all’unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 54/2023 – Verb. 473

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la delibera n. 375/2022 adottata dal Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2022
“Approvazione Disciplinare per il conferimento di Borse di Ricerca presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

CONSIDERATO che per mero errore materiale, l’articolo 15 ultimo comma recante
“incompatibilità” conteneva un refuso;

VISTA la nota predisposta dal Direttore Generale prot. AMMCNT-CNR n. 0046397 del 16
febbraio 2023, avente ad oggetto “Rettifica delibera n. 375 del 21 dicembre 2022”;

VISTO il verbale del Collegio dei revisori dei conti n. 1750 della riunione del 20 febbraio 2023;

RITENUTO opportuno operare la rettifica proposta;

DELIBERA

1. di sostituire l’allegato n.1 alla delibera n. 375/2022 del 21 dicembre 2022, con l’allegato di cui alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa.
2. Di dare mandato al Direttore Generale al fine di porre in esecuzione quanto deliberato.

LA PRESIDENTE

F.to digitalmente Maria Chiara Carrozza

IL SEGRETARIO

F.to digitalmente Laura Ravazzi

VISTO DIRETTORE GENERALE

F.to digitalmente Giuseppe Colpani



DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI RICERCA PRESSO IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Sommario

Articolo 1 - Principi generali e riferimenti normativi.....	2
Articolo 2 - Finalità e definizione.....	2
Articolo 3 - Conferimento di borse di ricerca.....	2
Articolo 4 - Bando di selezione	2
Articolo 5 - Requisiti di ammissione.....	2
Articolo 6 - Modalità di presentazione della domanda di ammissione.....	3
Articolo 7 - Titoli ed attestati	3
Articolo 8 - Natura giuridica della borsa di ricerca	3
Articolo 9 - Commissione esaminatrice	3
Articolo 10 - Valutazione dei candidati.....	3
Articolo 11 - Graduatoria finale	4
Articolo 12 - Durata e importo della Borsa	4
Articolo 13 - Accettazione, decadenza, interruzioni e rinuncia alla borsa	5
Articolo 14 - Svolgimento e valutazione delle attività.....	5
Articolo 15 - Incompatibilità.....	5
Articolo 16 - Trattamento dei dati personali.....	6
Articolo 17 - Disposizioni finali ed abrogazioni	6

Articolo 1

Principi generali e riferimenti normativi

Il presente Disciplinare è adottato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (in seguito denominato CNR) ai sensi della normativa vigente sia in materia di strumenti formativi che sul trattamento fiscale e contributivo applicato alle borse di ricerca.

Il Disciplinare è stato definito in conformità alle Linee Guida contenute nella Carta Europea dei ricercatori.

Articolo 2

Finalità e definizione

Con il presente disciplinare sono determinati i criteri generali ed i requisiti di idoneità ai fini dell'assegnazione di borse per attività di ricerca. Il bando di selezione è emanato con determina del Direttore/Responsabile della Struttura titolare dei fondi per lo svolgimento dell'attività di ricerca.

Agli effetti del presente disciplinare, per borsa di ricerca si intende il finanziamento concesso ai soggetti aventi titolo al fine di consentirne il proseguimento e il completamento della formazione *post-lauream*, tramite l'approfondimento di particolari tematiche di ricerca e/o tecnologiche. Le borse di ricerca sono assegnate a giovani laureati in discipline attinenti il settore di ricerca e/o tecnologico oggetto della borsa di ricerca.

Articolo 3

Conferimento di borse di ricerca

Il CNR, può erogare borse di ricerca a seguito di una selezione pubblica per titoli e colloquio in favore di candidati che siano cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o cittadini di Paesi terzi.

Articolo 4

Bando di selezione

Il bando di selezione è emanato con determina del Direttore/Responsabile di una Struttura del CNR titolare dei fondi, per lo svolgimento dell'attività prevista dalla borsa di ricerca.

Il bando di selezione dovrà contenere informazioni inerenti:

- il tema sul quale si incentra l'attività oggetto della borsa e il *Tutor* di riferimento;
- i requisiti di ammissione alla selezione e i criteri di valutazione dei titoli e della prova;
- la durata della borsa e le eventuali possibilità di rinnovo;
- l'indicazione dell'importo annuale della borsa di ricerca;
- le specifiche mansioni del borsista e gli obblighi relativi alla posizione;
- i termini e le modalità di presentazione delle domande.

Il bando, e il successivo conferimento della borsa, avvengono nel rispetto di principi di pubblicità, trasparenza ed efficienza.

Il bando è reso pubblico mediante pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito Internet del CNR (www.urp.cnr.it) almeno 15 giorni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione.

Articolo 5

Requisiti di ammissione

I requisiti per la partecipazione al concorso sono i seguenti:

- età inferiore ai 35 anni (alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda);
- possesso di una delle lauree specialistiche/magistrali previste dal bando;
- eventuali altri requisiti previsti dal bando.

Per i cittadini stranieri il titolo di studio richiesto deve essere riconosciuto equivalente in Italia dall'autorità competente.

I titolari delle borse di ricerca devono stabilirsi per l'intero periodo di assegnazione della borsa nella sede di fruizione della stessa.

Articolo 6

Modalità di presentazione della domanda di ammissione

La domanda di ammissione alla selezione pubblica per il conferimento della borsa di ricerca dovrà essere trasmessa con modalità telematica attraverso la piattaforma Selezioni on line CNR (<https://selezionionline.cnr.it>).

Articolo 7

Titoli ed attestati

Gli stati, i fatti e le qualità personali dei candidati possono essere comprovati con dichiarazione sostitutiva di certificazione o con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.

Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono (art. 48 DPR n. 445/2000).

Il candidato deve sottoscrivere di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi di legge (art. 76 DPR n. 445/2000).

Articolo 8

Natura giuridica della borsa di ricerca

La borsa di ricerca è finalizzata unicamente al proseguimento e completamento della formazione *post-lauream*, tramite l'approfondimento di particolari tematiche di ricerca e/o tecnologiche. L'atto di conferimento e la successiva fruizione della borsa di ricerca non danno luogo ad alcun rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Ente, né a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dello stesso, né a trattamento previdenziale o assistenziale.

Articolo 9

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata con determina del Direttore/Responsabile della Struttura del CNR che ha emanato il bando di selezione.

La commissione è composta da tre membri, uno con funzioni di Presidente, uno esterno al CNR ed il *Tutor* responsabile scientifico della ricerca. I componenti della commissione sono individuati tra esperti nelle materie oggetto di studio indicate nel bando.

In caso di particolare complessità potranno essere nominati ulteriori membri aggiuntivi, nonché un segretario.

Articolo 10

Valutazione dei candidati

La selezione del vincitore avverrà per titoli e colloquio.

La Commissione dispone complessivamente di 30 punti di cui: 10 punti per i titoli e 20 punti

per l'esame colloquio.

Il bando dovrà indicare le categorie dei titoli che saranno oggetto di valutazione.

I criteri di dettaglio per la valutazione dei titoli dovranno essere definiti dalla Commissione nel corso della prima riunione.

Per accedere al colloquio, il candidato dovrà ottenere alla valutazione dei titoli un punteggio almeno pari a 7 punti.

Il colloquio verterà sulle materie oggetto della borsa di ricerca e consentirà di accertare la conoscenza della lingua italiana per i cittadini stranieri. Il colloquio si intenderà superato con il punteggio minimo di punti 12.

La valutazione dei titoli dovrà essere documentata da un verbale sottoscritto da tutti i membri della Commissione esaminatrice e precedere l'espletamento del colloquio. I risultati della valutazione dei titoli dovranno essere comunicati a ciascun candidato prima dell'eventuale espletamento del colloquio.

Solo per i candidati che abbiano raggiunto almeno 7 punti nella valutazione dei titoli, nella convocazione saranno indicati anche la data e il luogo di svolgimento del colloquio.

Detta comunicazione avrà effetto di notifica anche ai fini delle esclusioni per mancanza di possesso dei requisiti.

Articolo 11 **Graduatoria finale**

Espletato il colloquio, la Commissione documenta la propria attività in un verbale sottoscritto da tutti i suoi membri e formula la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo conseguito da ogni candidato, dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai titoli e al colloquio. A parità di punteggio la preferenza cadrà sul candidato anagraficamente più giovane.

Il Direttore/Responsabile della Struttura del CNR verificherà la regolarità del procedimento, approverà gli atti trasmessi dalla Commissione e nominerà il/i vincitore/i.

Il Direttore/Responsabile della Struttura del CNR provvederà anche alla pubblicazione della graduatoria mediante affissione all'albo della sede d'esame e sul sito internet del CNR: www.urp.cnr.it.

In caso di mancata accettazione del conferimento della borsa di ricerca da parte del candidato vincitore (cfr. successivo art. 13) si procederà al conferimento della borsa al candidato posto nella posizione successiva della graduatoria.

Analogamente, in caso di interruzione della borsa di ricerca, il Direttore/Responsabile della Struttura del CNR ha facoltà di conferire, per il periodo residuo, purché non inferiore ai 6 mesi, la borsa al candidato collocato in graduatoria successivamente al vincitore.

Articolo 12 **Durata e importo della Borsa**

La borsa di ricerca ha una durata minima di 6 mesi, rinnovabile fino ad un massimo di 36 mesi. Oltre tale durata essa non è ulteriormente rinnovabile. È possibile il conferimento iniziale di una borsa per un periodo superiore ad un anno ove sia garantita un'adeguata copertura finanziaria.

La borsa di ricerca ha un importo minimo annuo di 13.200,00 euro lordo percipiente, riparametrato proporzionalmente in caso di durata inferiore all'anno, che sarà corrisposto al borsista in rate mensili erogate anticipatamente. L'impegno finanziario dovrà includere anche gli oneri a carico dell'Ente.

Gli oneri per la copertura assicurativa relativi ai rischi di infortuni e responsabilità civile restano, invece, a carico dell'Ente.

Articolo 13

Accettazione, decadenza, interruzioni e rinuncia alla borsa

Il candidato nominato vincitore deve trasmettere, entro 10 giorni dalla comunicazione di nomina inviata dalla struttura che ha emanato il bando, una dichiarazione di accettazione della borsa, pena decadenza del diritto. A tale dichiarazione andranno allegate le informazioni necessarie all'inquadramento fiscale del borsista.

L'erogazione della borsa di ricerca è sospesa in caso di maternità o paternità, nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (articoli 16, 16-bis, 17 e 28 del D. Lgs. 151/2001) oppure nei casi di indisponibilità dovuta a gravi motivi di salute per un periodo superiore a un mese per anno.

Tali fattispecie non comportano la perdita del diritto a completare l'attività di studio-ricerca ed, in tali casi, la durata del rapporto si protrae per un periodo pari a quello della sospensione. Qualora il nuovo termine decada oltre la durata dell'eventuale progetto sul quale la borsa è stata bandita, il Direttore/Responsabile della Struttura del CNR ha facoltà di considerare come scadenza della borsa la data di conclusione del progetto.

Il borsista che, dopo aver iniziato l'attività prevista non la prosegue regolarmente e ininterrottamente per l'intera durata, senza giustificato motivo, che si renda responsabile di gravi mancanze o che dia prova di non possedere sufficiente attitudine, può essere dichiarato decaduto con provvedimento del Direttore/Responsabile della Struttura del CNR.

Se il borsista decide di non portare a compimento l'attività prevista, dovrà darne tempestiva comunicazione al Direttore/Responsabile della Struttura e al *Tutor* della ricerca.

Articolo 14

Svolgimento e valutazione delle attività

Le attività oggetto della borsa di ricerca devono essere definite in un piano di lavoro concordato tra il *Tutor* e il titolare della borsa e comunicato al Direttore/Responsabile della Struttura del CNR. Il piano di lavoro costituisce parte integrante dell'atto di conferimento della borsa di ricerca. Il borsista svolgerà le sue attività senza orario predeterminato.

Il borsista dovrà presentare, al responsabile scientifico della ricerca (*Tutor*), una relazione sull'attività svolta per ogni anno di fruizione della borsa, la quale sarà oggetto di valutazione da parte del Tutor.

Il *Tutor* deve garantire la formazione del borsista e redigere una relazione sull'attività svolta dallo stesso per ogni anno di rapporto, da trasmettere al Direttore/Responsabile della Struttura del CNR cui fa riferimento il borsista.

La valutazione del Tutor e quella del Direttore/Responsabile della Struttura del CNR sulle attività svolte dal titolare della borsa di ricerca sono necessarie per l'eventuale rinnovo della borsa.

In caso di valutazione negativa sull'attività svolta, il *Tutor* invia una relazione dettagliata al Direttore/Responsabile della Struttura del CNR di riferimento che emanerà un provvedimento, adeguatamente motivato, di decadenza dalla borsa.

Articolo 15

Incompatibilità

La borsa di ricerca non è compatibile con:

- a) altre borse a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali e straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del borsista;
- b) la frequenza di corsi di specializzazione post-universitaria, in Italia e all'estero;
- c) assegni di ricerca e/o contratti di ricerca;

- d) rapporti di lavoro subordinato anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato in aspettativa senza assegni;
- e) attività di lavoro autonomo, anche parasubordinato, fatta salva l'ipotesi di cui al comma seguente.

I borsisti possono svolgere attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, previa comunicazione scritta al Responsabile scientifico e a condizione che non comporti conflitto di interessi con la specifica attività svolta dal borsista e non rechi pregiudizio al CNR in relazione alle attività svolte.

Non possono partecipare a procedure di assegnazione delle borse di ricerca coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado, con il Responsabile Scientifico della borsa di ricerca, con il Direttore/Responsabile o con un dipendente afferente alla struttura sede dell'attività della borsa di ricerca.

Articolo 16

Trattamento dei dati personali

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, sono trattati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 679/2016 – GDPR, esclusivamente per le finalità della selezione e degli eventuali procedimenti per l'attribuzione dello strumento formativo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione stessa.

Articolo 17

Disposizioni finali ed abrogazioni

Il presente Disciplinare entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Consiglio Nazionale delle Ricerche, previa delibera di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. L'adozione del Disciplinare sarà resa nota a tutte le strutture CNR attraverso l'emanazione di una apposita circolare, alla quale saranno allegati dei modelli degli atti citati nel presente documento.